

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI QUOTA

tra

Eur S.p.A., con sede legale in largo Virgilio Testa 23, codice fiscale 80045870583, Partita IVA 02117131009, iscritta al Registro delle Imprese di Roma REA 943510, in persona di [●], munito dei necessari poteri (il "**Venditore**")

e

[●], con sede legale in [●], capitale sociale di Euro [●] iscritta al Registro delle Imprese di [●], al numero [●], Codice Fiscale e Partita IVA [●], in persona di [●], che sottoscrive il presente contratto in forza dei poteri conferitigli da [●] (l' "**Acquirente**")

PREMESSO CHE

- (a) Eurtel S.r.l., con sede legale in Roma, largo Virgilio Testa 23, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, al n. 10773061006, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 1.924.068,00 (la "**Società**") è una società che svolge attività di progettazione, sviluppo, realizzazione, gestione, commercializzazione, installazione, senza limiti territoriali, di attività e servizi telematici con i relativi impianti, di *software*, di sistemi informatici, elettronici e di telecomunicazione, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, nonché lo svolgimento delle relative attività, anche indirettamente connesse; progettazione, sviluppo, realizzazione, fornitura, gestione, commercializzazione, senza limiti territoriali, di servizi, apparati, sistemi ed in genere di soluzioni di IT (*Information Technology*) e di ICT (*Information Communication Technology*), quanto sopra a favore di pubbliche amministrazioni, di aziende a capitale pubblico, privato o misto, di privati e di utilizzatori finali. La società potrà richiedere ed ottenere tutte le licenze, le concessioni, i permessi ed ogni altra autorizzazione necessaria od utile per realizzare il proprio oggetto sociale, acquistare, possedere e gestire una rete di telecomunicazioni per servizi globali, per trasmettere messaggi in voce, dati, video e per gli altri servizi di *information technology*, nonché procedere all'allestimento e gestione di spazi ed immobili dedicati allo svolgimento della propria attività. Le attività di cui sopra potranno essere compiute sia in proprio sia per conto terzi. La società potrà inoltre compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari e immobiliari e finanziarie utili e/o opportune, nonché potrà assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire, che svolgano attività rientranti nell'oggetto sociale o comunque rispetto ad esse connesse, complementari ed analoghe. Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 nei confronti del pubblico.;
- (b) il capitale sociale della Società è detenuto come di seguito indicato: (i) il Venditore è titolare di una partecipazione del valore nominale di Euro 1.262.765,83 rappresentativa del 65,63% del capitale sociale della Società; (ii) Eurfacility S.r.l. (c.f. 06239331009) ("**Eurfacility**") è titolare di una partecipazione del valore nominale di Euro 261.865,65 rappresentativa del 13,61% del capitale sociale della Società; e (iii) Cittec International

S.r.l. in liquidazione (c.f. 06354051002) ("**Citec**") è titolare di una partecipazione del valore nominale di Euro 399.436,52 rappresentativa del 20,76% del capitale sociale della Società;

- (c) Il Venditore è una società per azioni, partecipata al 90% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e al 10% da Roma Capitale;
- (d) Il Venditore ha indetto in data [●] una procedura competitiva per l'individuazione della migliore offerta di acquisto della quota da quest'ultimo detenuta nella Società rappresentativa del 65,63% del capitale sociale della Società (la "**Quota**");
- (e) All'Acquirente, durante la procedura di gara, è stata data l'opportunità di svolgere attività di due diligence tramite l'accesso ai documenti nella Data Room appositamente predisposta.
- (f) All'atto dell'aggiudicazione provvisoria all'Acquirente, gli altri soci della Società non hanno esercitato il loro diritto di prelazione sulla Quota, la quale può dunque essere legittimamente ceduta all'Acquirente.
- (g) in esito alla gara effettuata di cui alla precedente premessa e) è risultato aggiudicatario l'Acquirente;
- (h) con la sottoscrizione del presente contratto (il "**Contratto**"), le Parti intendono regolare le condizioni e i termini in base ai quali il Venditore procederà alla vendita della Quota all'Acquirente.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. Premesse e definizioni

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 1.2 I termini definiti nel Contratto sono utilizzati con lo specifico significato ad essi rispettivamente attribuito dal Contratto stesso. I termini definiti al singolare sono talvolta utilizzati, con il medesimo significato, anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. In aggiunta alle ulteriori definizioni del presente Contratto per "**Data di Esecuzione**" si intende il [●] 2019 o la diversa data concordata per iscritto dalle Parti.
- 1.3 I titoli degli articoli sono stati inseriti solo a fini di chiarezza e non hanno effetti sull'interpretazione del Contratto.

2. Oggetto

- 2.1 Ai termini e alle condizioni stabiliti nel Contratto, il Venditore si obbliga a vendere la Quota all'Acquirente, che si obbliga ad acquistarla alla Data di Esecuzione a fronte del pagamento del Prezzo, come di seguito definito.
- 2.2 Il trasferimento della proprietà della Quota avrà luogo alla Data di Esecuzione, con pieno godimento di tutti i diritti economici e sociali incorporati nella Quota. Spetterà all'Acquirente qualsiasi distribuzione di dividendi, utili, riserve o capitale della Società che dovesse essere

deliberata dopo la Data di Esecuzione anche se relativa ad utili o riserve formati prima della Data di Esecuzione.

- 2.3 Il Venditore si impegna a consegnare all'Acquirente entro la Data di Esecuzione la documentazione attestante la rinuncia, implicita o esplicita, all'esercizio della prelazione spettante ai sensi dello statuto della Società a Eurfacility e Citec.

3. Prezzo e modalità di pagamento

- 3.1 Il prezzo per la compravendita della Quota (il "**Prezzo**") è determinato dalle Parti in Euro [●] ([●]/00). Le Parti convengono che il Prezzo è stato determinato in misura fissa ed immutabile e che pertanto lo stesso non è soggetto ad alcun aggiustamento.
- 3.2 Il Prezzo verrà interamente versato dall'Acquirente al Venditore alla Data di Esecuzione contestualmente alla sottoscrizione dell'atto notarile di cessione, mediante bonifico sul conto corrente intestato al Venditore identificato dalle seguenti coordinate IBAN [●].

4. Esecuzione del Contratto

- 4.1 L'esecuzione del presente Contratto avrà luogo alla Data di Esecuzione, alle ore 9:00, nel luogo e davanti al notaio che saranno indicati per iscritto dall'Acquirente al Venditore almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della Data di Esecuzione.
- (a) Alla Data di Esecuzione, il Venditore sottoscriverà ogni atto necessario o utile al fine di trasferire all'Acquirente la proprietà e la disponibilità della Quota.
- 4.2 Alla Data di Esecuzione, l'Acquirente dovrà:
- (a) sottoscrivere l'atto notarile di cessione;
- (b) pagare al Venditore il Prezzo;
- (c) pagare tutte le imposte di bollo, di trasferimento e/o di analoga natura eventualmente dovute alla Data di Esecuzione in dipendenza del trasferimento della Quota;
- (d) consegnare al Venditore lettere liberatorie dell'Acquirente indirizzate all'amministratore unico [e ai sindaci] della Società che abbiano rassegnato le proprie dimissioni con efficacia alla Data di Esecuzione
- 4.3 Le Parti convengono che tutti gli adempimenti di cui ai precedenti articoli **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e 4.2 devono essere considerati come parte di un unico e inscindibile negozio e ove una delle Parti dovesse rendersi inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni e impegni di cui ai precedenti articoli **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e 4.2, la Parte non inadempiente avrà il diritto di non perfezionare l'esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno. Le Parti espressamente convengono che gli atti e gli adempimenti che saranno sottoscritti e/o posti in essere in esecuzione del presente Contratto saranno privi di qualsiasi efficacia novativa rispetto al presente Contratto e che, in caso di conflitto tra le pattuizioni del presente Contratto e quelle previste in ciascuna singola operazione o atto esecutivo, le prime prevarranno sulle seconde.
- 4.4 L'Acquirente farà sì che entro quindici giorni dalla Data di Esecuzione si tenga un'assemblea della Società, la quale deliberi validamente la rinuncia a promuovere azioni,

ed in ogni caso lo scarico di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico dimissionario [e dei sindaci dimissionari], con riferimento alle condotte poste in essere dagli stessi in relazione alla carica ricoperta in la Società.

5. Dichiarazioni, garanzie e obblighi dell'Acquirente

5.1 L'Acquirente dichiara e garantisce quanto segue:

- (i) di non trovarsi in stato di insolvenza o liquidazione, e che non vi sono, allo stato, fatti o eventi che potrebbero determinarne la sottoposizione, a procedure concorsuali;
- (ii) la sottoscrizione e l'adempimento del Contratto:
 - (a) sono stati debitamente approvati, in conformità ad ogni richiesto adempimento societario;
 - (b) non richiedono alcuna ulteriore approvazione o autorizzazione o altro atto da parte di qualsiasi persona o ente o autorità, né ulteriori comunicazioni nei confronti delle stesse;
 - (c) non danno luogo a violazioni di disposizioni contenute nello statuto dell'Acquirente, né a violazioni di norme di legge o di regolamento o di disposizioni contenute in provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre competenti autorità né costituiscono inadempimento rispetto ad ulteriori obbligazioni assunte dall'Acquirente e, comunque, poste a suo carico;
- (iii) non esistono diritti o pretese di terzi nei per il pagamento di commissioni, altri compensi o rimborsi di mediazione in relazione a quanto forma oggetto del presente Contratto.

5.2 L'Acquirente si obbliga a fare in modo che la Società non interrompa, per qualsiasi ragione o causa diversa dal licenziamento disciplinare, i rapporti di lavoro con i propri dipendenti per un periodo della durata di un anno dalla Data di Esecuzione.

5.3 L'Acquirente dovrà corrispondere una penale di Euro [●] a favore del Venditore per ciascuna violazione dell'impegno di cui al presente paragrafo 5.2.

6. Dichiarazioni e garanzie del Venditore

6.1 Il Venditore dichiara e garantisce quanto segue:

- (i) di non trovarsi in stato di insolvenza o liquidazione, e che non vi sono, allo stato, fatti o eventi che potrebbero determinarne la sottoposizione, a procedure concorsuali.
- (ii) la sottoscrizione e l'adempimento del Contratto:
 - (a) sono stati debitamente approvati, in conformità ad ogni richiesto adempimento societario;
 - (b) non richiedono alcuna ulteriore approvazione o autorizzazione o altro atto da parte di qualsiasi persona o ente o autorità, né ulteriori comunicazioni nei confronti delle stesse;

- (c) non danno luogo a violazioni di disposizioni contenute nello statuto del Venditore, né a violazioni di norme di legge o di regolamento o di disposizioni contenute in provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre competenti autorità né costituiscono inadempimento rispetto ad ulteriori obbligazioni assunte dal Venditore e, comunque, poste a suo carico.
- (iii) non esistono diritti o pretese di terzi per il pagamento di commissioni, altri compensi o rimborsi di mediazione in relazione a quanto forma oggetto del presente Contratto.
- (iv) la Quota (i) è nella piena ed esclusiva proprietà e nella libera disponibilità del Venditore, (ii) fatta eccezione per i limiti previsti dallo statuto della Società, è liberamente trasferibile, (iii) è interamente liberata e libera da gravami, (iv) rappresenta, nel complesso, il 65,63% % del capitale sociale della Società, e (v) per effetto dell'esecuzione diventerà di piena ed esclusiva proprietà e libera disponibilità dell'Acquirente.

7. Esclusione di garanzie ulteriori e di altri rimedi

L'Acquirente riconosce e accetta che non viene prestata dal Venditore alcuna garanzia – nemmeno implicita - ulteriore rispetto a quelle stabilite nell'articolo 6 e pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo non viene prestata alcuna garanzia in merito alla situazione patrimoniale, economica, contabile, legale, fiscale ed amministrativa della Società, né in merito ai bilanci, alla situazione finanziaria e/o alle prospettive reddituali della stessa.

8. Riservatezza

8.1 Fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 8.2, le Parti si impegnano a mantenere riservato il presente Contratto, nonché i termini, i contenuti e le condizioni dello stesso.

8.2 Sono esclusi dagli obblighi di riservatezza previsti dal precedente articolo 8.1:

- (a) la comunicazione delle informazioni e documenti di cui sopra a dipendenti, amministratori, revisori e consulenti delle Parti;
- (b) le comunicazioni necessarie per eseguire il Contratto o far valere i diritti derivanti dal Contratto stesso;
- (c) qualsiasi informazione che sia di pubblico dominio, se tale fatto non è dovuto alla violazione del precedente articolo 8.1;
- (d) le informazioni che una delle Parti sia tenuta a comunicare ad una o più autorità, ai sensi della normativa applicabile, nazionale o comunitaria, o per ordine delle medesime autorità;
- (e) le informazioni che siano comunicate dall'Acquirente o dal Venditore ai propri soci diretti o indiretti.

9. Disposizioni generali

9.1 Il Contratto contiene la manifestazione integrale degli accordi raggiunti fra le Parti e supera qualsiasi precedente intesa fra le stesse relativa a quanto forma oggetto del medesimo.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni contenute nel presente Contratto sarà eseguita per iscritto e si intenderà validamente effettuata mediante raccomandata a/r, raccomandata a mani con ricevuta di ritorno, corriere espresso o telefax al ricevimento della stessa, sempreché tali comunicazioni siano indirizzate come segue:

per l'**Acquirente**:

[•]

Via [•], n. [•], [•]

PEC [•]

All'attenzione di [•]

per il **Venditore**:

[•]

Via [•], n. [•], [•]

PEC [•]

All'attenzione di [•]

Ciascuna delle Parti contraenti potrà cambiare indirizzo comunicandolo all'altra in conformità alle disposizioni precedenti.

- 9.2 Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto, firmato dalla Parte nei cui confronti tale modifica, variazione o rinuncia viene invocata.
- 9.3 Le Parti si impegnano a sottoscrivere e scambiare tutti gli atti e documenti e a provvedere ad ogni adempimento necessario al fine di dare esecuzione al Contratto.
- 9.4 Ciascuna delle Parti terrà a proprio carico gli oneri relativi alla rispettiva assistenza professionale ed afferenti sia alla negoziazione, sia alla stipulazione del Contratto. I costi notarili relativi all'atto di cessione e le eventuali imposte sul trasferimento della Quota saranno a carico dell'Acquirente.
- 9.5 Le Parti convengono che il mancato, parziale e/o ritardato esercizio ad opera di una delle Parti di uno qualsiasi dei diritti e/o facoltà derivanti dal Contratto non potrà essere considerato come comportante alcuna modifica, nemmeno implicita, del Contratto, né la rinuncia all'esercizio, così come l'esercizio parziale, ad opera di una delle Parti di uno qualsiasi dei diritti e/o facoltà derivati dal Contratto potrà impedire a detta Parte l'esercizio ulteriore di tale diritto e/o facoltà.
- 9.6 Ove sia dichiarata la nullità o, comunque, l'invalidità o l'inefficacia di una o più clausole del Contratto, le Parti si impegnano a fare quanto necessario per concordare, con sollecitudine, pattuizioni sostitutive aventi il contenuto più prossimo a quello delle clausole dichiarate nulle, invalide e/o inefficaci. In ogni caso la nullità, invalidità e/o l'inefficacia di una o più clausole non comporteranno la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia del Contratto.
- 9.7 Il Contratto sarà regolato dalla legge italiana.

10. Controversie

- 10.1 Tutte le controversie che dovessero derivare da o insorgere in relazione al presente Contratto, suoi atti modificativi, integrativi o esecutivi, comprese, in via esemplificativa,

quelle inerenti alla sua negoziazione, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.